

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 563

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VINCENZO MANCINI, NUCCI MAURO, AZZOLINI, CAFARELLI, SAPIENZA, RIVERA, PISICCHIO, CILIBERTI, GELPI, CIMMINO, LOIERO, TEALDI, BRUNI, D'ALIA, ROSINI, SILVESTRI, TORCHIO, GOTTARDO, CECERE, MALVESTIO, VAIRO, BINETTI**

Modifiche all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in materia di perequazione delle pensioni

*Presentata il 6 maggio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59 — malgrado il notevole impegno finanziario complessivo — ha consentito una limitata ed in ogni caso insufficiente perequazione delle pensioni d'annata, restando solo in parte le previsioni normative della proposta di legge, presentata nella scorsa legislatura, di iniziativa di 67 parlamentari di diverse forze politiche.

La proposta richiamata — proprio al fine di evitare il riproporsi nel tempo del triste ed inaccettabile fenomeno delle pensioni d'annata — prescriveva inoltre un nuovo sistema di indicizzazione dei trattamenti di quiescenza, superiori al minimo, al costo/vita e per il cosiddetto « aggan- cio » alla dinamica salariale.

Queste ultime due fondamentali ed innovative proposte sono state del tutto ignorate dalla legge di conversione n. 59 del 1991, che si è limitata a realizzare un puro e semplice provvedimento-tampone di situazioni pregresse, in sé inaccettabili.

Poiché le motivazioni originarie della proposta di legge, presentata nella scorsa legislatura, restano di piena attualità, si ravvisa l'inderogabile esigenza di riproporle con l'unito articolo unico per il quale, anzitutto, gli aumenti delle pensioni non sono più effettuati per « fasce di reddito », vale a dire con indicizzazione al 100 per cento degli importi fino al doppio del minimo in vigore; al 90 per cento per quelli compresi tra il doppio ed il triplo del minimo; al 75 per cento l'ammontare eccedente.

Tale sistema ha infatti determinato, nel periodo novembre 1988-maggio 1989 — il riferimento temporale è puramente esemplificativo — per le rendite pensionistiche di importo tra 1 milione ed 1 milione 500 mila lire, una perdita rispetto all'iniziale potere di acquisto del 2,50 per cento; perdita che saliva all'8 per cento per i ratei tra 1 milione e mezzo e due milioni di lire ed al 14 per cento per quelli tra i due milioni ed i due milioni e mezzo di lire.

Al fine di sanare simili situazioni — delle quali hanno fatto e fanno le spese i lavoratori con lunga anzianità di servizio e pesanti contribuzioni versate — il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge sostituisce il terzo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, disponendo l'adeguamento semestrale dei ratei di pensione al 100 per cento del costo/vita indipendentemente dai loro importi.

Il comma 2 sostituisce il settimo comma dell'articolo 21 della legge n. 730 del 1983 che, nel confermare la piena validità delle norme vigenti in materia di aumenti per perequazione automatica relativi alla dinamica salariale, limita — ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 — l'adeguamento dei trattamenti pensionistici, minimo e superiore al minimo, alle variazioni delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti intervenute in sede di rinnovi contrattuali.

Pertanto, ad evitare che gli adeguamenti dei ratei delle pensioni per dinamica salariale abbiano una qualche reale consistenza solo nell'anno in cui intervengono i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro, viene proposto che le variazioni in questione siano riferite alle retribuzioni di fatto dei lavoratori dipendenti, privati e pubblici.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1991, il terzo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è sostituito dal seguente:

« La percentuale di cui al comma precedente si applica sull'intero importo delle pensioni ».

2. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1992 il settimo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è sostituito dal seguente:

« Gli aumenti delle pensioni per perequazione automatica relativi alla dinamica salariale sono determinati in rapporto alla variazione di fatto delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici verificatasi nei periodi di riferimento di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, al netto delle variazioni degli scatti di anzianità e delle variazioni derivanti dai meccanismi di scala mobile e dei trattamenti di famiglia comunque denominati ».